



POLICY PRIVACY **IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Rev. 01/2026



Sommario

1. PREMESSE E FONTI.....	2
2. RESPONSABILE TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	4
3. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	4
3.1. LA PUBBLICAZIONE PER FINALITÀ DI TRASPARENZA.....	5
4. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE	7
5. ASPETTI PRIVACY E LE FINALITÀ DI TRASPARENZA	9
5.1 RIUTILIZZO E INDICIZZAZIONE.....	11
5.2 ALCUNI ESEMPI.....	13
6. SITO WEB ISTITUZIONALE E PUBBLICAZIONE AI FINI DI TRASPARENZA	14
7. ASPETTI LESIVI.....	16
8. TRASPARENZA E <i>DATA BREACH</i>	18
9. ASPETTI TECNICI	18
10. ACCORGIMENTI E CAUTELE DA ADOTTARE	18
11. TECNICHE DI REDAZIONE.....	20
11.1 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE E SOGGETTO A PRIVACY	20
11.2 RICHIAMO “<i>PER RELATIONEM</i>”	20
11.3 RICORSO AGLI “<i>OMISSIS</i>”	21
12. TRASPARENZA E UTENZA	21
13. ECCEZIONI ASSOLUTE E RELATIVE DELL’ACCESSO GENERALIZZATO	23
APPENDICE NORMATIVA.....	26

1. PREMESSE E FONTI

La presente Policy intende fornire una guida in materia di privacy, con particolare riferimento alla tutela degli interessati nell'ambito delle attività connesse agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Le questioni più delicate in tema di protezione dei dati personali emergono soprattutto nel bilanciamento tra il diritto/ dovere di garantire la trasparenza amministrativa e il diritto alla tutela dei dati personali dei singoli interessati.

Tale attività risulta particolarmente complessa, poiché l'ordinamento giuridico italiano non ha ancora raccolto in un unico quadro normativo tutte le disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione. Questa frammentazione normativa rende più difficile individuare con precisione le modalità corrette per la pubblicazione di documenti, informazioni e dati.

D'altra parte, la normativa in materia di tutela dei dati personali, sia a livello unionale sia nazionale, fornisce indicazioni più puntuali per l'interpretazione e la corretta applicazione delle disposizioni.

È pertanto essenziale comprendere la ratio del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti: ci si trova, infatti, di fronte a due diritti di rango primario che non possono essere compressi, ma che devono essere coordinati e armonizzati attraverso un'attenta valutazione delle circostanze concrete.

Un ulteriore aspetto fondamentale da chiarire nell'ambito della presente Policy riguarda la distinzione tra il principio di trasparenza relativo al trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento e il principio di trasparenza proprio dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Di particolare rilievo, in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione, è la seguente disciplina normativa:

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come successivamente modificato dal **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016**, che ha introdotto disposizioni di revisione e semplificazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento alla trasparenza in relazione ai diritti degli interessati, assume particolare rilievo il **Regolamento (UE) 2016/679** (di seguito “GDPR”).

In materia di protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre pubblicato le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri soggetti obbligati”*, adottate con deliberazione del 15 maggio 2014 n. 243, che aggiornano le precedenti linee guida del 2011 alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Rilevano, inoltre, ai fini della presente Policy:

- le **“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”**, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, adottate con **Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016** dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la **Delibera ANAC n. 241 del 2017**, recante *“Linee guida sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”*, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016;
- la **Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019**, contenente integrazioni e modifiche alla Delibera n. 241/2017 per l’applicazione dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 33/2013, anche alla luce della **Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019**;
- il **Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019**, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*.

Tali disposizioni normative e regolatorie costituiscono il quadro di riferimento entro cui si colloca la presente Policy.

Inoltre, al fine di promuovere un’attuazione coerente e uniforme della disciplina in materia di accesso civico generalizzato, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in raccordo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e nell’esercizio della propria funzione di coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di

organizzazione dei relativi servizi, ha adottato la Circolare n. 2/2017, recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

Tale circolare è stata successivamente integrata dalla Circolare n. 1/2019, con l’obiettivo di fornire ulteriori chiarimenti operativi e indirizzi applicativi alle amministrazioni pubbliche, al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato.

2. RESPONSABILE TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito “ASP Cosenza”), la struttura Anticorruzione e Trasparenza rientra tra gli uffici di supporto alla Direzione Generale, svolgendo funzioni di collaborazione e assistenza nelle attività connesse alla promozione della trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

3. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il principale riferimento normativo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza è rappresentato dal D.Lgs. n. 33/2013, che disciplina in modo puntuale, attraverso i diversi articoli, le modalità operative da seguire in relazione ai documenti, alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione.

Il decreto individua specifiche categorie di contenuti che le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare, fornendo indicazioni dettagliate per ciascun ambito. A titolo esemplificativo, si richiamano alcune delle principali disposizioni, utili per un primo orientamento:

Art. 13 – “Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”;

Art. 14 – “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”;

Art. 15 – “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”;

Art. 16 – “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;

Art. 17 – “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato”.

Tali disposizioni costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione dei contenuti soggetti a pubblicazione e per la corretta applicazione degli obblighi di trasparenza da parte delle amministrazioni pubbliche.

3.1. LA PUBBLICAZIONE PER FINALITÀ DI TRASPARENZA

I principi e la disciplina in materia di protezione dei dati personali, come previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del D.Lgs. n. 33/2013, devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per **dato personale** si intende *“qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale”*.

La **“diffusione”** di dati personali – **intesa come la comunicazione degli stessi a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione** – da parte dei “soggetti pubblici” è ammessa esclusivamente quando sia prevista da una specifica norma di legge o di regolamento.

Pertanto, prima di pubblicare sui propri siti istituzionali informazioni, atti o documenti – in forma integrale o per estratto, compresi eventuali allegati – contenenti dati personali, le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di uno specifico obbligo normativo di pubblicazione previsto dalla disciplina in materia di trasparenza.

Qualora tale obbligo sussista, l'amministrazione deve comunque procedere a un'attenta selezione dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti da pubblicare, valutando caso per caso se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. In conformità ai principi di protezione dei dati personali, i soggetti pubblici sono infatti tenuti a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che consentano l'identificazione dell'interessato solo in caso di effettiva necessità. Tale principio è noto come **principio di minimizzazione**, previsto dall'art. 5, lett. c), del GDPR.

Ne consegue che, anche in presenza di obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni non possono comunque “rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti oppure, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione” (art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2023).

Resta inoltre fermo il **divieto assoluto di diffusione delle particolari categorie di dati personali**, quali lo “stato di salute e la vita sessuale” (ai sensi dell’art. 9 del GDPR e dell’art. 4, comma 6 d.lgs. 33/2013) ai sensi dell’art. 9 del GDPR e art. 4, comma 6 d.lgs. 33/2013). In particolare, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione che consenta di ricavare, anche indirettamente, lo stato di malattia o la presenza di patologie, nonché qualsiasi riferimento a condizioni di **invalidità, disabilità o handicap**, sia di natura fisica sia psichica. Ad esempio, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito il divieto assoluto di pubblicazione dei dati sanitari.

La diffusione di dati personali è pertanto consentita esclusivamente quando la loro inclusione negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata rispetto alla finalità di trasparenza perseguita. I dati non pertinenti o eccedenti rispetto a tale finalità non devono essere inseriti negli atti pubblicati online oppure devono essere adeguatamente oscurati.

Particolare attenzione deve essere prestata anche nei casi in cui le informazioni possano rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati o associazioni di carattere religioso, filosofico o politico (“particolari categorie di dati personali” ex art. 9 GDPR). Analogamente, devono essere trattati con particolare cautela i dati giudiziari, quali quelli relativi al casellario giudiziale, all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai carichi pendenti o alla qualità di imputato o indagato (dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Le particolari categorie di dati personali e i dati giudiziari, disciplinati dagli artt. 9 e 10 del GDPR, sono infatti soggetti a un regime di tutela particolarmente rigoroso. I soggetti pubblici possono diffondere tali informazioni solo quando ciò sia espressamente previsto da una espressa disposizione di legge e quando il loro trattamento risulti concretamente “indispensabile” per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico, come quella della trasparenza.

Alla luce di tali principi, al fine di garantire una corretta gestione della pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali, può risultare opportuno evitare di riportare informazioni sensibili direttamente nel testo dei provvedimenti pubblicati *online* (ad esempio nell'oggetto o nel corpo dell'atto). Tali informazioni potranno invece essere contenute negli atti istruttori o nei documenti a disposizione degli uffici, consultabili esclusivamente dagli interessati o dai controinteressati.

In presenza di situazioni personali particolarmente delicate, è inoltre possibile fare riferimento a espressioni di carattere generale oppure, ove necessario, utilizzare codici numerici o altre modalità idonee a ridurre il rischio di identificazione.

Infine, una volta effettuata la valutazione circa la sussistenza dei presupposti e l'eventuale indispensabilità della pubblicazione di dati personali, devono essere adottate adeguate misure tecniche e organizzative volte a evitare "l'indicizzazione e la rintracciabilità dei dati tramite motori di ricerca web, nonché il loro riutilizzo" non autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

Nel nostro ordinamento, chiunque sia chiamato a svolgere concretamente la funzione di garantire la trasparenza all'interno di un Ente pubblico deve necessariamente conoscere e applicare i criteri di valutazione utili ai fini della pubblicazione di documenti, informazioni e dati.

Tali criteri rivestono infatti un ruolo essenziale per assicurare che ogni decisione relativa alla pubblicazione di specifici contenuti sia coerente con il quadro normativo vigente e adeguata alle circostanze del caso concreto.

In particolare, nel sistema giuridico italiano trovano applicazione i principi di derivazione europea che governano il trattamento dei dati personali, tra i quali assumono particolare rilievo i principi di:

- **necessità;**
- **proporzionalità;**
- **finalità;**
- **pertinenza;**
- **non eccedenza.**

Anche a fronte dell'esigenza di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, occorre tuttavia individuare un **limite di tollerabilità** nella pubblicità dei dati detenuti dalla pubblica amministrazione.

Tale limite rappresenta la soglia oltre la quale la pubblicazione dei dati non può più considerarsi legittima e necessaria ai fini della trasparenza, ma integra un trattamento illecito di dati personali, in violazione della normativa in materia di privacy, anticorruzione e trasparenza.

Nel nostro ordinamento, il parametro fondamentale per individuare questo **limite è rappresentato dal principio di dignità della persona, sancito dall'art. 3 della Costituzione, secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"**.

Il medesimo principio trova ulteriore conferma **nell'art. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali**, come modificato **dal D.Lgs. n. 101/2018 in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il quale stabilisce che "Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito "Regolamento" e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona"**.

Al contrario, la pubblicazione di dati relativi agli aspetti economici o patrimoniali di soggetti che ricoprono determinati incarichi pubblici, quando prevista dalla normativa sulla trasparenza, non comporta di per sé una lesione dei valori costituzionalmente tutelati, quali la sicurezza o la libertà personale degli interessati, di cui agli artt. 2 e 13 della Costituzione. Nell'ambito della valutazione relativa alla pubblicazione dei dati, occorre inoltre considerare che, accanto al **limite massimo** rappresentato dalla tutela della dignità e della riservatezza della persona, esiste anche un **limite minimo** al di sotto del quale non è possibile scendere. Una pubblicazione eccessivamente ridotta o incompleta potrebbe infatti compromettere l'effettiva realizzazione del principio di trasparenza amministrativa.

A tali principi di matrice europea si affiancano ulteriori criteri di valutazione elaborati nell'ordinamento nazionale, che non sostituiscono ma integrano quelli unionali.

In particolare, devono essere presi in considerazione i criteri di:

- **congruità**

- obiettività
- adeguatezza
- non irragionevolezza.

ooooo

Alla luce di quanto esposto, il corretto bilanciamento tra l'esigenza di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza e la tutela della riservatezza degli interessati richiede una puntuale conoscenza del quadro normativo applicabile nelle diverse materie, nonché l'applicazione consapevole dei criteri di valutazione sopra richiamati.

Tale attività implica, inoltre, un'attenta capacità di valutazione e discernimento da parte dei soggetti responsabili, chiamati ad operare tenendo conto sia del limite massimo rappresentato dalla tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona, sia del limite minimo necessario a garantire l'effettiva realizzazione del principio di trasparenza amministrativa.

5. ASPETTI PRIVACY E LE FINALITÀ DI TRASPARENZA

Il principale riferimento normativo per il tema privacy e trasparenza è costituito dal **Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014** del Garante per la protezione dei dati personali, intitolato *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza su web da soggetti pubblici o da altri enti obbligati"*, che ha sostituito le precedenti linee guida del 2011.

All'interno di tali linee guida viene chiarito, anche alla luce dei contenuti del **D.Lgs. n. 33/2013**, che la trasparenza si concretizza come:

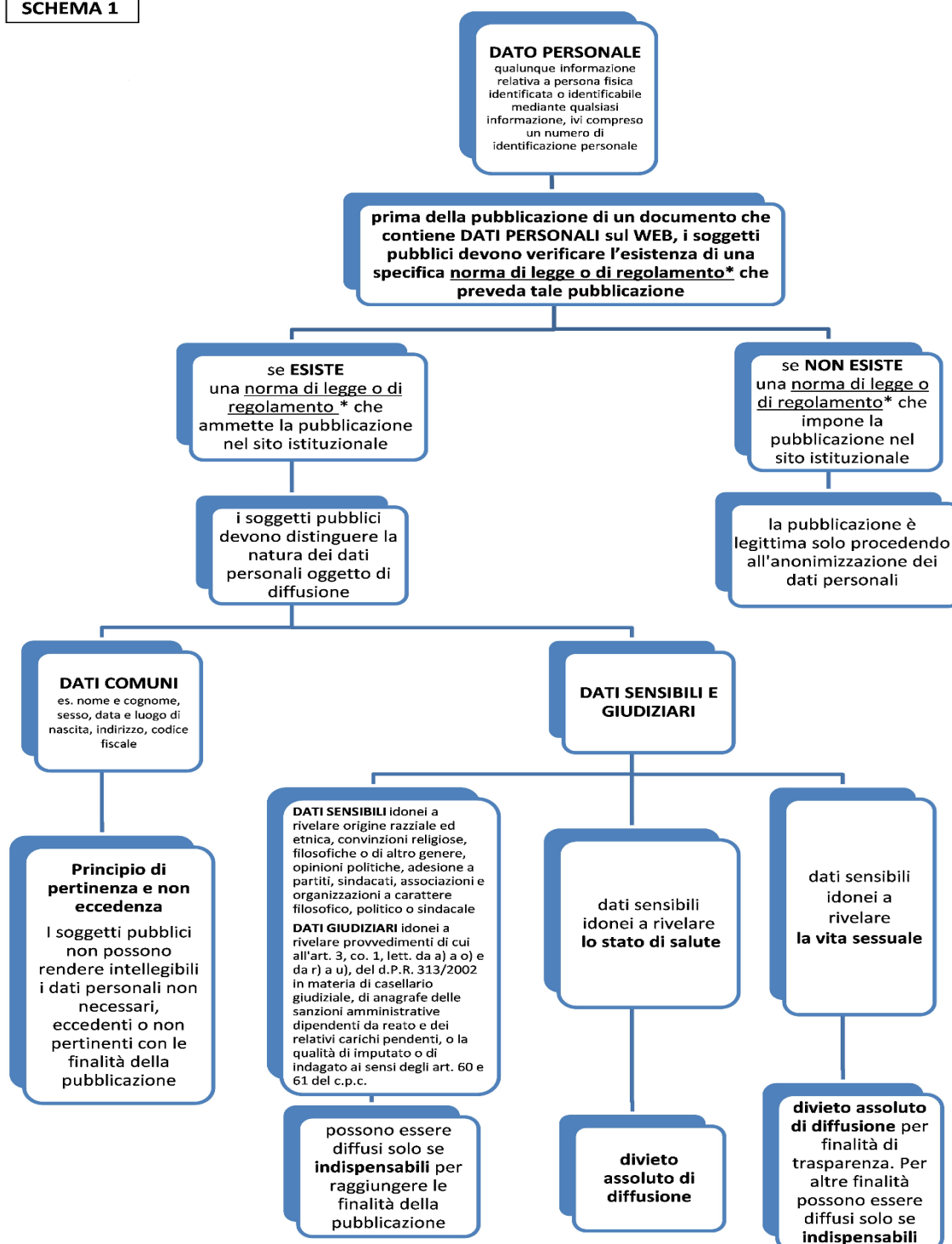
→ accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle istituzioni e sull'impiego delle risorse pubbliche.

Inoltre, le linee guida riportano per semplificazione uno schema che "passo-passo" ripercorre tutti gli *step* valutativi propedeutici alla pubblicazione per fini della trasparenza del dato personale.

Le linee guida forniscono inoltre, a titolo di semplificazione, uno **schema operativo passo-passo**, finalizzato a guidare i soggetti pubblici attraverso tutte le fasi di valutazione propedeutiche alla pubblicazione di dati personali per finalità di trasparenza.

Di seguito si riporta lo **Schema 1** elaborato dal Garante Italiano, che illustra i passaggi principali da seguire prima della pubblicazione online di dati personali:

SCHEMA 1



* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.

Questo schema rappresenta uno strumento operativo fondamentale per assicurare che la pubblicazione dei dati personali sul web avvenga in modo conforme alla normativa privacy e ai principi di trasparenza.

5.1 RIUTILIZZO E INDICIZZAZIONE

Gli articoli 4 e 7 del **D.Lgs. n. 33/2013** stabiliscono che il **riutilizzo dei dati personali pubblicati** è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il principio fondamentale è che il riutilizzo dei documenti non deve compromettere il livello di tutela delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali. Ciò si traduce in specifiche eccezioni: alcuni documenti del settore pubblico contenenti dati personali, pur essendo accessibili online per finalità di trasparenza, **non possono essere riutilizzati liberamente**.

In pratica:

Il principio generale del libero riutilizzo riguarda **documenti che non contengono dati personali**, oppure **dati personali aggregati o resi anonimi**.

La pubblicazione dei dati personali per finalità di trasparenza **non implica automaticamente il loro libero riutilizzo per qualsiasi scopo**. Il riutilizzo deve rispettare il principio di finalità e non può essere effettuato in modo **incompatibile** con gli scopi originari della pubblicazione.

A titolo esemplificativo, è vietato riutilizzare a fini di marketing o propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi e-mail del personale della P.A. pubblicati obbligatoriamente. Lo scopo originario della pubblicazione è consentire ai cittadini di individuare i soggetti e i recapiti per presentare istanze o ottenere informazioni su procedimenti amministrativi, non per scopi commerciali o promozionali.

Va sottolineato che **non è consentito il riutilizzo incondizionato dei dati personali pubblicati** obbligatoriamente sulla base di semplici licenze aperte che non pongano alcuna limitazione al loro ulteriore trattamento.

Se l'ente che ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione desidera rendere tali dati anche **riutilizzabili**, è necessario predisporre sul proprio sito istituzionale **licenze standard**, in formato elettronico e facilmente accessibili agli utenti.

Tali licenze devono chiarire in maniera inequivocabile le **modalità giuridiche e tecniche** per il corretto riutilizzo dei dati, definendo i limiti e le condizioni sotto cui possono essere trattati, al fine di garantire la conformità sia alla normativa sulla trasparenza sia alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda l'**indicizzazione tramite motori di ricerca**, l'art. 9 del **D.Lgs. n. 33/2013** stabilisce che: *"Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente'"*.

Tuttavia, l'obbligo di indicizzazione **si applica esclusivamente ai dati specificamente previsti per la sezione "Amministrazione trasparente"**, ossia quelli individuati dalle norme in materia di trasparenza. Sono **esclusi dall'indicizzazione** altri dati pubblicati per finalità di pubblicità diverse dalla trasparenza, così come le **particolari categorie di dati personali e i dati giudiziari** (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, i soggetti tenuti alla pubblicazione devono adottare **misure tecniche per la deindicizzazione** dei dati non soggetti a indicizzazione, ad esempio:

- Inserimento di **metatag "noindex" e "noarchive"** nelle intestazioni delle pagine web;
- Definizione di regole di esclusione all'interno di un **file "robots.txt"**, configurato secondo il **Robot Exclusion Protocol**, sul server che ospita il sito web.

Tali accorgimenti consentono di garantire la visibilità dei dati obbligatori per trasparenza, nel rispetto dei limiti di protezione della privacy e delle categorie di dati sensibili o giudiziari.

5.2 ALCUNI ESEMPI

Pubblicazione dei curricula professionali	• L'obbligo sussiste solo per gli organi di vertice. • Ai fini della pubblicazione, il Titolare dovrà selezionare solo i dati pertinenti alle finalità perseguite.
Pubblicazione della dichiarazione dei redditi	• Coniuge non separato e dei parenti entro il II grado, previo consenso • Il Titolare dovrà oscurare i dati eccedenti e non pertinenti
Pubblicazione dei corrispettivi e compensi	• L'obbligo sussiste solo per chi ha incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali di collaborazione e consulenza
Pubblicazione di atti di cocessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed elenco beneficiari	• Vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici/privati di importo superiore a 1.000,00 euro.

Per evidenziare alcuni punti chiave del provvedimento dell' Authority, si precisa quindi che, in relazione agli **obblighi di pubblicazione**, occorre sempre fare riferimento alle norme di legge vigenti.

In relazione agli aspetti privacy, oltre ai divieti assoluti di cui allo schema che precede, dovranno essere oggetto di oscuramento i dati personali relativi a:

esempio

- indirizzo della residenza privata;
- numero telefonico privato della propria residenza;
- numero telefonico privato della propria utenza mobile;
- indirizzo e-mail personale;
- firma autografa;
- codice fiscale;
- dati e/o informazioni da cui possa desumersi lo **stato di salute**.

Il **procedimento di selezione dei dati personali** deve essere particolarmente rigoroso nei casi in cui le informazioni siano idonee a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche o adesione a partiti, sindacati o associazioni/organizzazioni a carattere filosofico, religioso, politico o sindacale oppure i dati relativi al **casellario giudiziale**, carichi pendenti, sanzioni amministrative o penali, nonché la qualità di indagato o imputato.

Policy Privacy in materia di trasparenza

Rev. 01/2026

Inoltre, ogni dato pubblicato **deve essere mantenuto integro e aggiornato**, affinché la trasparenza risulti effettiva e corrispondente all'attualità delle informazioni (art. 6, D.Lgs. n. 33/2013).

Nel caso in cui l'ente decida di pubblicare informazioni ulteriori non soggette a obbligo di pubblicazione, è necessario procedere **all'anonimizzazione dei dati personali** eventualmente presenti nei documenti (art. 4, D.Lgs. n. 33/2013).

La **pubblicazione online** dei dati dovrà avvenire nel **"formato tipo aperto"** secondo quanto previsto dall'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in modo da consentire agli utenti l'accesso alle informazioni senza l'obbligo di dotazioni software a pagamento. (NON ANCHE DATO TIPO APERTO).

Questo principio introduce direttamente le **modalità di gestione dei dati e della trasparenza** sul sito web istituzionale dell'**ASP Cosenza**, con riferimento specifico alle *Informazioni Privacy* previste per il *Sito Web* dell'Azienda.

6. SITO WEB ISTITUZIONALE E PUBBLICAZIONE AI FINI DI TRASPARENZA

La trasparenza della Pubblica Amministrazione si realizza principalmente tramite i **siti web istituzionali**, e l'**ASP Cosenza** applica questo principio. Sul sito è presente un **punto di accesso denominato "Amministrazione trasparente"**, dove sono pubblicati dati, informazioni e documenti resi disponibili all'utenza secondo quanto la normativa vigente. L'organizzazione della pagina è **chiara e ordinata**, suddivisa in sezioni e sottosezioni, all'interno delle quali sono inseriti documenti, informazioni e dati (D.Lgs. n. 33/2013, art. 48 e allegati).

Le informazioni, i documenti e i dati personali **resteranno pubblicati per 5 anni**, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

Tuttavia, esistono **deroghe alla durata quinquennale** della pubblicazione dei dati, come indicato dalle **linee guida del Garante per la protezione dei dati personali**:

Sono previste tuttavia deroghe alla durata quinquennale, come indicato dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali:

- a) **Atti che producono ancora effetti**: se, alla scadenza dei cinque anni, gli atti continuano a produrre effetti, devono rimanere pubblicati fino alla cessazione di tali effetti;

b) **Dati e informazioni relativi a incarichi pubblici**, riguardanti:

- i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico a livello statale, regionale e locale (art. 14, comma 2);
- i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 4);

tali dati devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.

c) **Altri termini previsti dalla normativa sulla privacy**: Nel caso in cui siano previsti termini diversi dalla normativa sulla protezione dei dati personali, si evidenzia che il Codice Privacy – che non prevede scadenze esplicite (come già sottolineato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013) – stabilisce che i dati personali devono essere conservati solo per il periodo strettamente necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati. L'interessato ha inoltre diritto alla cancellazione dei dati personali **“di cui non è necessaria la conservazione”** in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati (artt. 11, comma 1, lett. e, e 7, comma 3, lett. b, Codice Privacy).

Tali disposizioni recepiscono analoghe indicazioni contenute nella direttiva 95/46/CE, che non possono essere derogate dalla normativa nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Ne consegue l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto europeo, rispettando i principi di pertinenza, necessità e proporzionalità, secondo i quali la pubblicazione dei dati personali è consentita solo se *“è necessaria e appropriata rispetto all'obiettivo perseguito, non esistono modalità alternative altrettanto efficaci ma meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati”*.

Per questo motivo, il Garante stabilisce che, quando atti, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria contengono dati personali, questi devono essere oscurati anche prima del termine di cinque anni, qualora gli scopi della pubblicazione siano stati raggiunti e gli atti abbiano prodotto i loro effetti.

Successivamente, i dati devono essere trasferiti nella **sezione di archiviazione**, dove resteranno accessibili con modalità differenti rispetto a quelle previste per i contenuti ancora pubblicati nel periodo quinquennale o entro altri termini stabiliti dalla normativa, evitando

così un semplice spostamento da una sezione all'altra senza una reale differenziazione nella fruibilità.

Salvo i dati che devono rimanere in **formato aperto**, le informazioni archiviate **potranno essere rese visibili solo su richiesta dell'utente**, attraverso l'esercizio **dell'accesso civico**, disciplinato in un apposito paragrafo della presente policy. Anche nella sezione archivio, pertanto, informazioni e documenti rimarranno reperibili, ma la loro consultazione sarà subordinata a specifica richiesta di accesso.

L'obbligo di trasparenza, infatti, non implica che le informazioni restino sine die accessibili in formato aperto per un tempo illimitato. Una pubblicazione indefinita comporterebbe il rischio di compromettere la qualità dell'informazione stessa, che nel tempo perde inevitabilmente la propria attualità ed è esposta al rischio di pregiudicare l'integrità dei dati personali.

Il rispetto dei tempi di pubblicazione e di successiva archiviazione consente quindi all'Ente di mantenere la liceità del trattamento dei dati personali e delle informazioni, evitando che essi rimangano disponibili oltre il periodo necessario e, di conseguenza, privi delle caratteristiche richieste dalla normativa in materia di trasparenza.

7. ASPETTI LESIVI

Una errata o non diligente attività di trasparenza può determinare una lesione dei diritti degli interessati. In tali casi, gli stessi possono ricorrere alla competente sede giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, facendo valere le proprie pretese davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Inoltre, il Titolare del trattamento può essere soggetto a sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora vengano violate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, come previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dai provvedimenti emanati dalla stessa Autorità.

La diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici in assenza di idonei presupposti normativi può inoltre comportare responsabilità penale, ai sensi degli artt. 167 e 167-bis del Codice Privacy, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Di seguito si riportano le principali disposizioni normative:

Capo II - Illeciti penali Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Art. 167- bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio Garante per la protezione dei

dati personali 61 automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

8. TRASPARENZA E DATA BREACH

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la necessaria consapevolezza che una errata o non diligente attività di trasparenza può comportare, in modo diretto e automatico, l'evidenza di un potenziale data breach.

In tali casi, si rende necessario procedere alla gestione dell'evento secondo quanto previsto dalla policy sul data breach adottata dall'ASP Cosenza, alla quale si rinvia per le modalità operative e procedurali da seguire.

9. ASPETTI TECNICI

“Dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili online e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati. In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici.”

Così dispongono le linee Guida del Garante Italiano, affinché la modalità di diffusione del dato personale tramite *web* preveda anche l'adozione di misure di sicurezza tecniche, al fine di evitare eventuali e potenziali lesioni in danno agli interessati.

Inoltre, devono essere adottate *“idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo”*.

10. ACCORGIMENTI E CAUTELE DA ADOTTARE

Al fine di assicurare il pieno rispetto delle fonti richiamate all'interno della presente *policy* e riportate nell'apposita appendice normativa posta in calce alla medesima, esistono alcuni accorgimenti e cautele applicabili nel processo di pubblicazione *online* di dati personali, tra cui:

- 1) prima di procedere con la pubblicazione, individuare se esista un presupposto di legge o di regolamento che legittimi la diffusione del documento o del dato personale;
- 2) effettuare un'istruttoria preliminare, antecedente alla redazione del documento, volta ad analizzare quali siano i dati effettivamente necessari alla finalità perseguita, verificando contestualmente il rispetto dei principi generali del trattamento previsti dal GDPR;
- 3) controllare che i dati personali oggetto di pubblicazione siano trattati con modalità coerenti con i relativi obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento all'indicizzazione sui motori di ricerca e alla persistenza temporale della pubblicazione, verificando altresì che i documenti siano inseriti nelle sezioni appropriate del sito istituzionale;
- 4) verificare, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni eccedenti rispetto alla finalità perseguita con la pubblicazione *online*, oppure utilizzare **tecniche di pseudonimizzazione** sui dati personali;
- 5) non utilizzare mai le sole iniziali per indicare i soggetti interessati. Il ricorso a tale tecnica di oscuramento dell'identità è infatti inefficace e può comportare, anche incidentalmente, il **riconoscimento** degli interessati da parte di soggetti non legittimati a conoscerne l'identità, con potenziali **gravi pregiudizi, danni o pericoli** per le persone coinvolte. A tal proposito, si rammenta che il Gruppo di Lavoro *ex art. 29*, con proprio Parere 05/2014 – WP216 – sulle **tecniche di anonimizzazione**, ha chiarito che *“per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l'indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione”*.
- 6) Qualora si renda necessario ricorrere alla **pseudonimizzazione** dei dati personali – definita dall'art. 4, par. 1, n. 5) GDPR come *“il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”* – i codici utilizzati non devono essere impiegati in ambiti esterni ai trattamenti in questione (ad esempio codici matricola o codici identificativi utilizzati in altri procedimenti) e devono essere generati mediante tecniche adeguate, anche tramite l'utilizzo di *software ad hoc*, in modo tale da risultare sufficientemente complessi e non facilmente decifrabili, anche a seguito di uno

sforzo ragionevole da parte di soggetti non specificamente autorizzati al trattamento di tali dati.

11. TECNICHE DI REDAZIONE

I redattori della documentazione amministrativa devono tenere conto di due contingenze essenziali:

- 1) La necessità di documentare **l'efficienza, l'efficacia e l'economicità** dell'azione amministrativa posta in essere;
- 2) Il **divieto di pubblicare dati personali** quando ciò non sia espressamente previsto da una specifica disposizione normativa.

A tal fine, possono essere utilizzate **diverse tecniche di redazione**, tra cui, ad esempio:

11.1 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE E SOGGETTO A PRIVACY

Questa tecnica prevede che il documento soggetto a pubblicazione descriva in maniera dettagliata l'ambito oggettivo del procedimento, senza inserire dati personali, i quali verranno invece indicati in un allegato parte integrante e soggetto a tutela della privacy.

In questo modo, gli uffici autorizzati al trattamento dei dati personali potranno richiamare il documento e accedere all'allegato attraverso il sistema di gestione documentale dell'organizzazione, mentre i soggetti esterni potranno consultare esclusivamente il documento principale privo degli allegati contenenti dati personali.

Un approccio di questo tipo risulta particolarmente adatto per mettere a disposizione degli uffici informazioni strumentali allo svolgimento del procedimento, ma aventi carattere riservato (come, ad esempio, codice fiscale, IBAN, o altri dati identificativi personali).

11.2 RICHIAMO "PER RELATIONEM"

Questa tecnica consente di richiamare un documento presente nel sistema di gestione documentale dell'organizzazione (ad esempio un protocollo riservato) mediante adeguate menzioni in un altro documento pubblico o accessibile più ampiamente.

Rispetto alla modalità dell'allegato parte integrante, il richiamo "per relationem" rafforza il livello di riservatezza, in quanto l'accesso al documento originale riservato non è garantito nemmeno agli altri uffici dell'organizzazione se non mediante procedure formali di accesso.

Al contempo, questa tecnica riduce il livello di disponibilità delle informazioni, rendendole consultabili solo nei limiti strettamente necessari e secondo modalità controllate.

È particolarmente indicata quando si devono menzionare documenti già agli atti presso il protocollo dell'organizzazione, che non si intendono rendere pubblicamente accessibili, come ad esempio relazioni contenenti dati personali sensibili o informazioni riservate di carattere particolare.

11.3 RICORSO AGLI “OMISSIS”

In determinate situazioni, il documento amministrativo soggetto a pubblicazione può dover rispettare una forma vincolante, ad esempio per comunicazioni dirette a enti terzi o Autorità di Giustizia, in cui la struttura del documento è predeterminata.

In questi casi, l'unico modo per oscurare dati personali consiste nel ricorrere agli “omissis”, ossia nell'omissione ex post delle informazioni personali dal documento originale prima della pubblicazione.

Questa modalità presenta criticità importanti: la revisione successiva di un documento, anziché la sua redazione preventiva con protezione dei dati, può generare sviste o cancellazioni parziali, con conseguente rischio di eccedenza del trattamento rispetto alle finalità di trasparenza e privacy.

12. TRASPARENZA E UTENZA

La trasparenza si realizza anche garantendo i **diritti degli utenti**, in particolare il loro **Diritto di Accesso** ai dati e alle informazioni detenute dall'ente.

Per una maggiore chiarezza e praticità, tale aspetto viene sintetizzato nella presente policy mediante **scemi di sintesi**, che illustrano le modalità di esercizio del diritto di accesso, i tempi di risposta e i limiti legali alla fruizione delle informazioni, nel rispetto della normativa su privacy, trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi.

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

Art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D. Lgs. 97/2016

AMBITO DI APPLICAZIONE: diritto di richiedere l’accesso ai **documenti, informazioni o dati** per cui la Pubblica Amministrazione è sottoposta **all’obbligo di pubblicazione**.

FINALITÀ: porre un **rimedio** alla mancata osservanza degli **obblighi di pubblicazioni** imposti dalla legge.

LEGITTIMAZIONE: consente a **chiunque – senza indicare motivazioni** – il diritto di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”

Art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D.Lgs.97/2016

AMBITO DI APPLICAZIONE: diritto di accedere ai **dati e ai documenti** detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

FINALITÀ: favorire forme diffuse di **controllo** sul perseguimento **delle funzioni istituzionali** e sull’**utilizzo delle risorse pubbliche** e di promuovere la **partecipazione al dibattito pubblico**.

LEGITTIMAZIONE: consente a **chiunque – senza indicare motivazioni** – il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L. 241/1990, capo V[^]

AMBITO DI APPLICAZIONE: diritto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, **purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale** rispetto al documento per il quale si richiede l'accesso.

FINALITÀ: rendere i **soggetti interessati in grado di esercitare** al meglio le **facoltà** – partecipative e/o oppositive e difensive – che **l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche di cui sono titolari.**

LEGITTIMAZIONE: l'accesso ai documenti amministrativi è consentito **a chiunque** possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano **dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, infatti la richiesta deve essere motivata.**

13. ECCEZIONI ASSOLUTE E RELATIVE DELL'ACCESSO GENERALIZZATO

La regola della generale accessibilità delle informazioni è mitigata da eccezioni volte a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero essere compromessi dalla diffusione indiscriminata dei dati.

Dalla lettura dell'art. 5-bis, D. Lgs. 33/2013 come novellato dal D. Lgs.97/2016 si possono distinguere due tipologie di eccezioni:

ECCEZIONI ASSOLUTE

L'accesso generalizzato è sempre escluso nei seguenti casi:

- a) Segreto di Stato;
- b) Altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

ECCEZIONI RELATIVE

L'accesso generalizzato può essere escluso a seguito di una valutazione che deve essere effettuata dalle amministrazioni, con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra

l'interesse pubblico alla *disclousure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento – pubblici e privati:

si riporta in tabella per semplificazione

Interessi pubblici da valutare:	Interessi privati da valutare:
a) <i>la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;</i> b) <i>la sicurezza nazionale;</i> c) <i>la difesa e le questioni militari;</i> d) <i>le relazioni internazionali;</i> e) <i>la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;</i> f) <i>la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;</i> g) <i>il regolare svolgimento di attività ispettive.</i>	h) <i>la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;</i> i) <i>la libertà e la segretezza della corrispondenza;</i> j) <i>gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.</i>

Si riporta di seguito anche la norma per completezza espositiva:

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

(articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

APPENDICE NORMATIVA

- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, *come modificato dal* Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016;
- Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003;
- Provvedimento del Garante Privacy *deliberazione* del 15 maggio 2014 n. 243 (Linee Guida);
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 ANAC (Linee Guida);
- Delibera n. 586 del 26 giugno 2019 (*sentenza di Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*) ANAC;
- Decreto-legge n. 162, 30 dicembre 2019;
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione integrata dalla circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990.